



**UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. n. 3395

Cat. 3 Classe 3 Fasc. 1

**ORDINANZA n. 18/2007**

Lì, 13.03.2007

**OGGETTO:** *Istituzione temporanea divieto di sosta in Piazza Santo Stefano per realizzazione marciapiede*

**IL RESPONSABILE DELL'AREA DI VIGILANZA**

Vista la richiesta del Sig. Festa Domenico, protocollata al numero 3328 del 13.03.2007, relativa all'installazione temporanea sul lato sinistro di Piazza Santo Stefano di un divieto di sosta, al fine di consentire – in sicurezza – l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un marciapiede;

Visto il Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.02.2007, relativo all'approvazione circa la realizzazione del marciapiede di cui sopra;

Preso atto che i lavori suddetti inizieranno in data 15.03.2007 e si protrarranno per circa 20 giorni, interessando tutto il lato sinistro di Piazza Santo Stefano;

Considerato che sul lato di Piazza Santo Stefano, interessato da tali lavori, occorre provvedere alla sospensione temporanea dell'area parcheggio, al fine di consentire la realizzazione dei lavori medesimi;

Visto l'art. 7 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 recante: "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista il decreto del Sindaco n. 18 del 28 ottobre 2004 recante: "Nomina del Responsabile del Servizio"

**ORDINA**

che dalle ore 06:00 del giorno 15.03.2007 fino al giorno di ultimazione dei lavori, è vietata la sosta sul lato sinistro di Piazza Santo Stefano, nel tratto interessato dai lavori, per permettere la realizzazione del marciapiede di cui all'oggetto.

Il responsabile del servizio tecnico comunale è incaricato di dare esecuzione alla presente ordinanza curando la posa della necessaria segnaletica stradale secondo le normative vigenti.

I Vigili Urbani, i Carabinieri e le altre Forze dell'ordine sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

## **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

## **AVVERTE**

che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni ed integrazioni;

## **INFORMA**

ai sensi degli art. 4 e 8 della legge 07 agosto 1990 n. 241:

**L'Amministrazione competente:** Comune di Villafranca Piemonte;

**Ufficio competente:** Polizia Municipale;

**Responsabile del procedimento:** Rag. Pietro ORLOTTI;

**Ufficio presso il quale prendere visione degli atti ed informazioni:** Polizia Municipale nei giorni martedì, giovedì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 (tel. 0119807107);

## **FA PRESENTE**

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 07.08.1990 n. 241, che avverso il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

Villafranca Piemonte, lì 13 marzo '07

**IL RESPONSABILE DELL' AREA DI VIGILANZA**  
(Rag. Pietro ORLOTTI)

ac